

# Farmaco di marca o equivalente? Qualità, efficacia e responsabilità nell'attività prescrittiva

Genova, 9 febbraio 2013

Avv. Alessandro Lanata

# RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE

IL MEDICO CHE UTILIZZA IL RICETTARIO PUBBLICO PER LA PRESCRIZIONE DI UNA TERAPIA FARMACOLOGICA CHE PER DOSI, TEMPI, MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE NON POSSA ESSERE, SECONDO LE NOTE AIFA, ADDEBITATA AL SSN, PONE IN ESSERE UN COMPORTAMENTO CONNOTATO DA INESCUSABILE NEGLIGENZA.

# RESPONSABILITA' MEDICA IN SEDE CIVILE

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO HA DURATA DECENNALE E DECORRE DAL MOMENTO IN CUI IL DANNO E' OGGETTIVAMENTE PERCEPIBILE E RICOLLEGABILE AD UNA DETERMINATA PRESTAZIONE MEDICA.

IL RAPPORTO CHE INTERCORRE FRA MEDICO E PAZIENTE HA NATURA CONTRATTUALE

IL CONSENSO INFORMATO RIENTRA TRA GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL MEDICO.

IL PAZIENTE DANNEGGIATO DEVE PROVARE LA SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE FRA IL DANNO LAMENTATO E L'ATTIVITA' DEL MEDICO. IN SEDE CIVILE VIGE LA REGOLA DEL "più probabile che non"

# RESPONSABILITA' MEDICA IN SEDE PENALE

**DECRETO BALDUZZI ART. 3, COMMA 1 – IL MEDICO CHE SI ATTIENE A LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ACCREDITATE DALLA COMUNITA' SCIENTIFICA NON RISPONDE PENALMENTE DI COLPA LIEVE.**

**IN SEDE PENALE VIGE LA REGOLA “oltre ogni ragionevole dubbio” .  
OCCORRE QUINDI ARRIVARE ALLA CERTEZZA PROCESSUALE DEL NESSO  
DI CAUSALITA'**